

## **MODELLO C**

**BANDO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE PER IL PICCOLO DIPORTO STAGIONALE COSTITUITA DA N. 50 BOE D'ORMEGGIO PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO FINO A MT. 7 UBICATA ALLA LOCALITÀ MARINELLA E RELATIVE OPERE PERTINENZIALI**

### **FOGLIO PATTI E CONDIZIONI**

#### **PREMESSO CHE**

il Comune di Vibonati (Sa) è titolare di concessione demaniale n. 4823 del 06/06/2013, interessante parte dello specchio acqueo territorialmente competente per l'ormeggio di unità da diporto e parte di area demaniale;

con delibera di G.C. n° 71 del 08/06/2016, il concessionario deliberava per l'affidamento in gestione, della struttura polifunzionale per il piccolo diporto stagione sita al parco Marinella, costituita dallo specchio acqueo per n.50 ormeggi, per imbarcazioni fini a 7 metri e area demaniale con relative opere pertinenziali

Tutto quanto sopra considerato e premesso, si conviene quanto segue

#### **Art. 1 Oggetto**

Il Comune, in qualità di titolare della c.d.m. n. 4823 del 06/06/2013, affida a Terzi (gestore), ai sensi dell'art.45 bis del Codice Navigazione, la gestione della struttura polifunzionale per il piccolo diporto stagione sita al parco Marinella, costituita dallo specchio acqueo per n.50 ormeggi, per imbarcazioni fini a 7 metri e area demaniale con relative opere pertinenziali.

A tal fine, a decorrere dall' affidamento e per la durata della stagione balneare dal 15 luglio al 15 settembre 2016, il gestore viene immesso, previo subingresso nella c.d.m., nella piena disponibilità dell'area nello stato di fatto in cui si trova, che egli dichiara di ben conoscere e di accettare.

Il gestore esercita, in piena autonomia d'impresa e sotto la propria completa responsabilità, i servizi alla balneazione previsti.

Egli ha altresì la facoltà, previa espressa autorizzazione del Comune, di intraprendere ulteriori servizi, purché compatibili con le destinazioni d'uso previste negli spazi demaniali a disposizione e con il rispetto di ogni altro limite ed obbligo stabilito del presente contratto e/o dagli atti amministrativi in essa richiamati e preventivamente autorizzati dall'Ufficio Demanio Marittimo.

In relazione alle attività svolte e per ogni profilo giuridicamente rilevante, il gestore acquisisce in nome proprio tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e/o provvede personalmente a rendere le dichiarazioni richieste dalla legge.

#### **Art. 2 Manufatti di servizio**

Il gestore è obbligato ad installare ed a mantenere in piena efficienza, a propria totale cura e spesa, le attrezzature di proprietà comunale concesse in uso al gestore.

Tutte le strutture installate dal gestore devono essere smontate e completamente rimosse dalle aree demaniali, entro quindici giorni dalla fine della stagione balneare.

Il gestore provvede ed effettua a proprie cure e spese:

la esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che si rendano necessari, per la messa in esercizio della struttura ovvero, ripristino della scogliera, sistemazione piazzale, manutenzione pontile, installazione e rimozione delle boe, catenerie nonché di quant'altro necessario alla sua funzionalità.

alla corresponsione al comune delle quote relative ai consumi idrici ed elettrici (*a tale scopo all'inizio ed alla fine delle attività di gestione saranno prese le letture dei rispettivi contatori e calcolati i consumi da rimborsare in base alle tariffe applicate dai fornitori dei servizi*).

### **Art. 3 Obblighi del gestore**

Con la sottoscrizione del presente capitolato, il gestore assume i seguenti fondamentali obblighi nei confronti del Comune:

- a) porre a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, fino all'esaurimento dei posti disponibili, dei servizi a pagamento, senza limitazioni o discriminazioni di sorta;
- b) assicurare l'assistenza all'imbarco ed allo sbarco degli utilizzatori dei posti barca;
- c) mantenere la pulizia del tratto di specchio acqueo e dell'area oggetto di concessione demaniale;
- d) esercitare le funzioni di sorveglianza e di soccorso alla balneazione nel tratto di mare corrispondente;
- e) possesso di idonea polizza assicurativa, a copertura dei rischi connessi all'esercizio dell'attività ed all'adempimento dei relativi obblighi.
- f) produrre documentazione attestante l'assunzione e la regolarità contributiva del personale impiegato.
- g) applicare le tariffe di ormeggio previste nel capitolato speciale di appalto, approvato con delibera della G.C. n. 116/2009 e n. 155/2009

### **Art.4 Informazioni all'utenza**

Sulle vie di accesso alle spiagge attrezzate e presso le strutture di servizio devono essere affissi, a cura del gestore adeguati cartelli che riportino:

1. la condizione di accesso agli ormeggi;
2. le norme fondamentali dell'ordinanza demaniale emessa dal comune per le attività nello specchio acqueo;
3. i limiti e gli obblighi posti a carico del gestore a tutela della pubblica e libera fruizione del tratto di specchio acqueo;
4. le tariffe in vigore per i servizi, previste nel capitolato speciale di appalto, approvato con delibera della G.C. n. 116/2009 e n. 155/2009;
5. gli uffici del comune a cui potersi rivolgere per segnalare eventuali abusi del gestore, con i relativi numeri telefonici ed orari di apertura.

### **Art. 5 Limiti, modalità della gestione durata affidamento**

Il gestore ha la veste di titolare di impresa per servizi alla balneazione.

La stagione balneare e di apertura della struttura è compresa dal 15 luglio al 15 settembre.

La gestione dello specchio acqueo e dell'area affidati, deve essere svolto dalla ditta con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e attrezzi, mediante l'organizzazione dello appaltatore ed a suo rischio.

### **Art.7 Trasferimento della gestione**

Non è ammesso il trasferimento della gestione.

### **Art. 8 Oneri per la gestione**

A fronte dell'affidamento dell'esercizio di cui al precedente art. 1, il Gestore si obbliga a versare alla Amministrazione concedente il canone contrattuale annuo da corrispondere in unica rata, a termine del servizio e comunque entro il 15 ottobre 2016.

### **Art.9 Controlli sulla gestione**

Salva la piena autonomia imprenditoriale del gestore, il Comune si riserva di esercitare controlli per verificare il corretto andamento della gestione ed assicurare il rispetto dei limiti e degli obblighi previsti nella presente convenzione.

Il gestore è comunque tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni richieste ed ogni altro dato necessario a costituire gli indicatori per una adeguata valutazione della gestione.

### **Art. 10- Personale**

Il Gestore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

### **Art. 11 Garanzie e clausole penali**

Fermo quanto sopra, il Comune potrà applicare al gestore, con la sola formalità della preventiva contestazione per iscritto, una penale pari a €. 20,00 (dico euro venti) al giorno qualora le prestazioni e gli adempimenti cui il gestore è tenuto non siano stati effettuati, siano stati interrotti, ovvero siano stati effettuati in modo incompleto, inadeguato o comunque non rispondente a quanto previsto dal presente capitolato d'oneri e dalle norme del piano di utilizzo delle aree demaniali vigente.

### **Art. 12 Clausola risolutiva**

Salvo quanto stabilito al precedente art. 11, nel caso di gravi violazioni da parte del gestore agli obblighi ed ai limiti stabiliti nel contratto, si determinerà la risoluzione del contratto.

Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall'affidamento ex art. 45 bis C. N. e sarà tenuto, entro quindici giorni dalla pronuncia di decadenza, a rimuovere tutte le strutture e manufatti insistenti sull'area demaniale per restituirla al Comune, fatte salve le ulteriori azioni risarcitorie.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale, in aggiunta ai casi disciplinati dall'art.10 e 11, le seguenti ipotesi:

- Apertura di una procedura fallimentare o simile a carico della ditta concessionaria;
- Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato afferenti alla violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature affidate;

Le violazioni dovranno essere preventivamente contestate al gestore, cui verrà affidato il termine di dieci giorni per presentare le proprie giustificazioni.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con incameramento della cauzione definitiva.

**Art. 13 Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione del contratto, la giurisdizione darà determinata in base alle vigenti norme con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale.

La presente scrittura pubblica, dichiarata dalle parti conforme alle rispettive volontà, è composta da n°4 fasciate per intero, viene letta confermata e sottoscritta.

Per il Gestore

Per la Amministrazione concedente